Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 31 ottobre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 31 OTTOBRE 1978:

Supplemento n. 1.

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.
Elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina e chirurgia ed ospedaliere affini e generali nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai fini della ammissione dei candidati agli esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione presso enti ospedalieri.

(8197)

Supplemento n. 2.

MINISTERO DELLA SANITA'

Sessione di esami di idoneità relativa all'anno 1978 per il personale sanitario ospedaliero.

(7914)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **667.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo politico-amministrativo, del corso di laurea in scienze politiche, l'insegnamento di « diritto e procedura penale » muta denominazione in « istituzioni di diritto e procedura penale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1978
Registro n. 112 *Istruzione, foglio n.* 341

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre autovaccini nel laboratorio di analisi e ricerche cliniche dell'ospedale mauriziano « Umberto I » di Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 2662 in data 12 dicembre 1959 l'ospedale mauriziano « Umberto I » di Torino fu autorizzato a produrre autovaccini nel dipendente laboratorio di analisi e ricerche cliniche;

Vista la lettera in data 25 ottobre 1977 della regione Piemonte ufficio del medico provinciale di Torino nella quale viene affermato che, da tempo, presso il predetto laboratorio non vengono più preparati autovaccini;

Visto l'art. 186 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata all'ospedale mauriziano « Umberto I » di Torino l'autorizzazione a produrre autovaccini nel dipendente laboratorio di analisi e ricerche cliniche concessa con decreto ministeriale n. 2662 in data 12 dicembre 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 5 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8258)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1978.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina della ditta Alleanza cooperativa torinese, in Torino.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4997 in data 19 aprile 1972 la ditta Alleanza cooperativa torinese fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, corso Filippo Turati, 19, specialità medicinali chimiche purchè registrate;

Vista la lettera in data 20 luglio 1978, con la quale la ditta predetta rinuncia alla citata autorizzazione;.

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Alleanza cooperativa torinese l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Torino, corso Filippo Turati, 19, concessa con decreto ministeriale n. 4997 in data 19 aprile 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 28 agosto 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8257)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1978.

Aumento del diritto di magazzinaggio per le merci giacenti nei magazzini delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 45, ultimo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificate, fra l'altro, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1214;

Visto l'art. 2, punto IV, del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, n. 342, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 7 luglio 1978, concernente modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato, per effetto del quale la misura delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria viene elevata a lire centoventi per quintale indivisibile, col minimo di lire trecento, per ogni 24 ore indivisibili;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 5 luglio 1976, modificato con il proprio decreto 1° aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 15 aprile 1977, con il quale il diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana è stato elevato a lire novantasei per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale, con un minimo di lire duecento;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura del diritto di magazzinaggio dovuto per la giacenza di merci nei magazzini delle dogane a quella delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria risultante dal citato decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1978, n. 342;

Decreta:

Art. 1.

L'articolo unico, primo comma, del decreto ministeriale 22 giugno 1976, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 1° aprile 1977, è sostituito dal seguente:

« E' elevata a lire centoventi per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale la misura del diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, indicata nell'art. 45, commi primo e secondo, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni. E' altresì elevato a lire trecento l'importo minimo del diritto di magazzinaggio anzidetto, indicato nel quarto comma dello stesso art. 45 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(8432)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Modificazioni ed integrazioni alle norme di applicazione della legge 26 maggio 1966, n. 344, recante disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 maggio 1966, n. 344, recante disposizioni concernenti la disciplina del movimento del caffè nazionalizzato ai fini della prevenzione e repressione del contrabbando doganale nel particolare settore;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1966 che allo art. 14 stabilisce che la spedizione deve essere effettuata non oltre il giorno non festivo successivo a quello di emissione;

Visto il proprio decreto 26 luglio 1967, con il quale è stato posto il divieto, per le aziende soggette all'obbligo della licenza, di assumere in carico partite di caffè, giunte senza la scorta della bolletta di legittimazione sia per i quantitativi di caffè confezionato a norma dell'art. 6 della legge sia per i quantitativi di caffè sfuso non superiore a 5 kg destinato ad essere scondizionato per lavorazione e confezionamento, nonchè i campioni commerciali;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 18 agosto 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 14 settembre 1966) è così modificato: « La spedizione deve essere effettuata non oltre il giorno non festivo successivo a quello di emissione, intendendo per festivo, ai soli fini della validità della bolletta di legittimazione, anche la giornata del sabato ».

Art. 2.

Le aziende soggette all'obbligo della licenza che ricevono campioni commerciali di caffè crudo, torrefatto o solubile, sprovvisti della bolletta di legittimazione, ometteranno di indicare gli estremi nelle colonne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del registro di carico e scarico, annotando nella colonna 28 le parole « campione commerciale », con l'indicazione del peso e della provenienza.

Detti campioni comunque non possono superare nell'arco dell'anno solare, nella misura dell'uno per cento fino ad un massimo di kg 100, i quantitativi autorizzati quale deposito risultanti dalla licenza di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1966, n. 344. Entro il 31 dicembre di ogni anno i campioni rimasti inutilizzati devono essere sottoposti a distruzione alla presenza della guardia di finanza.

Il verbale di distruzione verrà inviato per conoscenza all'intendenza di finanza competente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(8410)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 1 del proprio decreto in data 22 marzo 1978, con il quale sono state indette, per il giorno 29 ottobre 1978, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il telex n. 1193 del 14 settembre 1978, protocollo n. 8311/8/775/12/3, con il quale la Presidenza del Consiglio ha invitato le singole amministrazioni a rinviare lo svolgimento delle elezioni alla data del 10 dicembre 1978;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle partecipazioni statali, già indette per il 29 ottobre 1978, sono rinviate al 10 dicembre 1978 ed avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

Tutti i termini si intendono riaperti e tutte le scadenze prorogate in relazione alla nuova data delle elezioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: BISAGLIA

(8482)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Casoria della S.p.a. Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre, 25 novembre, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978 e 13 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori in forza allo stabilimento di Casoria (Napoli) della S.p.a. Montefibre, è prolungata fino al 21 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8390)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

Approvazione del modello del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione previsto dalle norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 67, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Decreta:

Art. 1.

Il prospetto che le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica sono tenute, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, a presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in allegato al bilancio per dimostrare la situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio cui il bilancio stesso si riferisce, deve essere redatto in conformità all'annesso modello.

Art. 2.

Le imprese che hanno la loro sede in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea debbono, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 67, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, utilizzare, per quanto possibile, il modello di cui al precedente comma, avuto riguardo alle disposizioni per esse stabilite dagli articoli 50 e 51 della predetta legge.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Società . . . .

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MARGINE DI SOLVIBILITA'

(Secondo comma dell'art. 67 della legge 10 giugno 1978, n. 295)

Esercizio . . . .

Rami esercitati	Natura giuridica		
	s.p.a.	s. mutua	s. cooperativa a r.l.
Aeronautica (r.c.), automobili (r.c.), cauzioni, credito, r.c. diversi, rischi atomici, trasporti (r.c.)	☐	☐	☐
Aeronautica (corpi e infortuni), automobili (r.d.), incendio, infortuni e malattie, rischi d'impiego	☐	☐	☐
Bestiame, cristalli, films, furti, grandine, guasti macchine, spese legali	☐	☐	☐

(Segnare il riquadro che interessa tenendo conto, per quanto riguarda l'esercizio dei rami, di quanto è previsto dal quarto comma dell'art. 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295).

Capitale o fondo di garanzia minimi (art. 10 della citata legge) . . . . ☐ . . . .

Quota di garanzia minima (art. 41 della citata legge) . . . . ☐ . . . .

I - Basi di calcolo del margine di solvibilità desunte dal bilancio
(modelli 4, 5, 6, A e B della gestione R.C. Auto)

A) *Voci e relativi importi dello stato patrimoniale - gestione danni - alla chiusura dell'esercizio N*

Voce	Riferimento	(lire)
(1) Debito degli azionisti e dei soci	(uguale alla voce I/A Mod. 4)	....
(2) Azioni proprie	(comprese nella voce V/A Mod. 4)	....
(3) Provvigioni di acquisizione	(uguale alla voce XIII/A Mod. 4)	....
(4) Elementi immateriali diversi (1)	(compresi nelle voci XII/A, XVI/A Mod. 4)	....
(5) Perdite esercizi precedenti	(uguale alla voce XVII/A Mod. 4)	....
(6) Perdita dell'esercizio riportata a nuovo	(uguale all'analoga voce Mod. 4)	
(7) Capitale sociale o fondo di garanzia	(uguale alla voce I/P Mod. 4)	....
(8) Riserve legale e statutaria	(uguale alla voce II/P Mod. 4)	....
(9) Riserve patrimoniali (2)	(uguale alla voce VI/P Mod. 4)	....
(10) Fondo di integrazione, primo comma art. 36	(se non compreso nella voce preced.)	
(11) Riporto utili esercizi precedenti	(uguale alla voce XIII/P Mod. 4)	....
(12) Utili dell'esercizio non distribuiti	(compresi nell'utile d'es. Mod. 4)	....

B) *Voci e relativi importi del conto profitti e perdite - gestione danni - portafoglio italiano ed estero dell'esercizio N*

Voce	Riferimento	(lire)
(13) Riserva sinistri inizio esercizio	(uguale voce II/E Mod. 5 o Mod. 6)	....
(14) Premi, assicurazioni dirette	(uguale voce III,1/E Mod. 5 o Mod. 6)	....
(15) Premi, assunti in riassicurazione	(uguale voce III,2/E Mod. 5 o Mod. 6)	....
(16) Accessori e tasse assicurati	(uguale voce IV/E Mod. 5 o Mod. 6)	....
(17) Rimborsi riassicuratori per sinistri	(uguale voce V,1/E Mod. 5 o Mod. 6)	....
(18) Sinistri pagati immessi nel c. consortile	(uguale alla voce 35 Mod. B, del ramo RCA)	....
(19) Rimborsi riass. per ris. sinistri fine esercizio	(uguale voce V,2/E Mod. 5 o Mod. 6)	....
(20) Ris. sinistri immessa nel c. consortile fine esercizio	(uguale voce 23 Mod. A, del ramo RCA)	....
(21) Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio	(uguale voce II,1/U Mod. 5 o II/U Mod. 6)	....
(22) Sinistri, in riassicurazioni, dell'esercizio	(uguale voce II,2/U Mod. 5 o III/U Mod. 6)	....
(23) Riserva sinistri fine esercizio	(uguale voce III/U Mod. 5 o IV/U-V/U Mod. 6)	....
(24) Tasse assicurati	(uguale voce IX,b/U Mod. 5 o XI,2/U Mod. 6)	....
(25) Rimborso riass. per ris. sinistri inizio esercizio	(uguale voce XVI/U Mod. 5 o XVIII/U Mod. 6)	....
(26) Ris. sinistri immessa nel c. consortile fine es. prec.	(uguale voce 23 Mod. A, del ramo RCA, es. N-1)	....
(27) Riserva sinistri inizio esercizio N-2	(uguale voce II/E Mod. 5 o Mod. 6)	....
(28) Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio N-2	(uguale voce II,1/U Mod. 5 o II/U Mod. 6)	....
(29) Sinistri, in riassicurazioni, dell'esercizio N-2	(uguale voce II,2/U Mod. 5 o III/U Mod. 6)	....
(30) Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio N-1	(uguale voce II,1/U Mod. 5 o II/U Mod. 6)	....
(31) Sinistri, in riassicurazioni, dell'esercizio N-1	(uguale voce II,2/U Mod. 5 o III/U Mod. 6)	....
(32) Contributo di vigilanza		
(33) Contributo al fondo vittime della strada		....
(34) Contributo al casellario centrale infortuni		....
(35) * Riserva sinistri inizio esercizio N-6	(uguale voce II/E Mod. 5 o Mod. 6)	....
(36) * Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio N-6	(uguale voce II,1/U Mod. 5 o II/U Mod. 6)	....
(37) * Sinistri, in riassicurazioni, dell'esercizio N-6	(uguale voce II,2/U Mod. 5 o III/U Mod. 6)	....
(38) * Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio N-5	(uguale voce II,1/U Mod. 5 o II/U Mod. 6)	....
(39) * Sinistri, in riassicurazioni, dell'esercizio N-5	(uguale voce II,2/U Mod. 5 o III/U Mod. 6)	....
(40) * Sinistri, assicurazioni, dirette, dell'esercizio N-4	(uguale voce II,1/U Mod. 5 o II/U Mod. 6)	....
(41) * Sinistri, in riassicurazioni, dell'esercizio N-4	(uguale voce II,2/U Mod. 5 o III/U Mod. 6)	....
(42) * Sinistri, assicurazioni dirette, dell'esercizio N-3	(uguale voce II,1/U Mod. 5 o II/U Mod. 6)	
(43) * Sinistri, in riassicurazioni, dell'esercizio N-3	(uguale voce II,2/U Mod. 5 o III/U Mod. 6)	

(*) Da compilare solo da parte delle imprese esercenti esclusivamente o prevalentemente il ramo grandine.

(1) Specificare gli elementi considerati:

....
....
....
....
....

(2) Specificare le riserve patrimoniali:

....
....
....
....
....

II - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ

		(lire)
Elementi A)		
(44)	Capitale sociale o fondo di garanzia versato	....
(45)	Metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia sempre che sia stato versato almeno il 50% di detto capitale o fondo	....
	Riserve non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo:	
(46) = (8)	riserve legali	....
(47) = (9)	riserve libere	....
	Riporto di utili:	
(48) = (11)	di esercizi precedenti	....
(49) = (12)	dell'esercizio, non distribuiti	....
(50)	Metà del richiamo possibile di contributi relativo all'esercizio (nel limite della metà del margine - art. 35, secondo comma, ultimo punto)	....
(51)	Totale da (44) a (50) . . .	....
(52)	Elementi immateriali figuranti in bilancio	....
(53)	Totale elementi A) = (51) — (52) . . .	....
Elementi B)		
(54) = (10)	Fondo di integrazione, primo comma art. 36	....
(55)	Plusvalenza risultante da sovrastima di elementi del passivo: (riserva per rischi in corso nei limiti del 20% del margine di solvibilità)	....
(56)	Totale elementi B) = (54) + (55) . . .	....
(57)	*Totale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corrispondente al patrimonio netto dell'impresa* - (di cui elementi B . . . . .%)	
	Totale elementi A) e B) = (53) + (56) . . .	....

(44) = (7) — (1)
(45) = (1)/2 se [(7) — (1)] ≥ (7)/2; (45) = 0 se [(7) — (1)] < (7)/2
(52) = (2) + 0,4 × (3) + (4) + (5) + (6)

(**) Nota dimostrativa di cui all'ultimo comma dell'art. 35 della legge.

III - AMMONTARE DEL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DA COSTITUIRE (lire)

U.C.E. = L. . . .

A) *Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi*

(58) Importo dei premi ed accessori o di contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione . . . .

(59) Importo dei premi per rischi assunti in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio al lordo delle cessioni in retrocessione . . . .

(60) Premi o contributi annullati (**), imposte e tasse e oneri direttamente commisurati ai premi o contributi . . . .

(61) *Totale* (58) + (59) — (60) . . . .

Da ripartire:

(62) quota inferiore a 10.000.000 u.c.e. = L. . . . . × 0,18 = ...

(63) quota eccedente i 10.000.000 u.c.e. = L. . . . . . × 0,16 = ...

(64) *Totale* a), (62) + (63) . .

(65) Grado di conservazione (g) in relazione ai sinistri di competenza rimasti a carico della società a seguito delle cessioni in riassicurazione (min. 0,50): . . . .

(66) *Margine di solvibilità* a) × g), (64) × (65) . . . .

B) *Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri* negli ultimi 3 esercizi o negli ultimi 7 esercizi per le imprese esercenti esclusivamente o prevalentemente il ramo grandine

(67) Importo dei sinistri pagati per le assicurazioni dirette al lordo delle quote a carico dei riassicuratori nel periodo di riferimento . . . .

(68) Importo dei sinistri pagati nello stesso periodo per rischi accettati in riassicurazione al lordo delle quote a carico dei retrocessionari . . . .

(69) Ammontare delle riserve sinistri costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione . . . .

(70) Ammontare dei recuperi effettuati durante il periodo di riferimento . . . .

(71) Ammontare delle riserve sinistri costituite all'inizio del periodo di riferimento sia per assicurazioni dirette che per accettazioni in riassicurazione . . . .

(72) Carico dei sinistri (67) + (68) + (69) — (70) — (71) . . . .

(73) Media annuale: 1/3 o 1/7 di (72) . . . .

Da ripartire:

(74) quota inferiore a 7.000.000 u.c.e. = L. . . × 0,26 =

(75) quota eccedente i 7.000.000 u.c.e. = L. . × 0,23 = ...

(76) *Totale b*), (74) + (75) . .

(77) = (65) Grado di conservazione (g) (minimo 0,50):

(78) *Margine di solvibilità* b) × g), (76) × (77) . . . .

C) *Situazione del margine di solvibilità*

(79) = (66) Calcolo in rapporto all'ammontare annuo dei premi o dei contributi (A). . . . .

(80) = (78) Calcolo in rapporto all'onere medio dei sinistri (B) . . . .

(81) *Ammontare del margine di solvibilità da costituire* (il risultato più elevato fra (A) e (B) . . . .

(82) = (57) Totale elementi costitutivi del margine di solvibilità (parte II) . . . .

(83) = (53) di cui elementi (A) . . . . .

(84) = (56) di cui elementi (B) . . . .

(**) Per un importo di L. . . . .

(61) = (14) + (15) + (16) — (24) — (32) — (33) — (34)

(65) = (1) — [(17) + (18) + (19) + (20) — (25) — (26)] / [(21) + (22) + (23) — (13)]

(72) = (28) + (29) + (30) + (31) + (21) + (22) + (23) — (27)

= (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (28) + (29) + (30) + (31) + (21) + (22) + (23) — (35) per le imprese esercenti esclusivamente o prevalentemente il ramo grandine.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.

I rappresentanti legali della società

. . . .

. . . .

. . . .

Data, ...

(8409)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli Franchi manifattura lane, in Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Fratelli Franchi manifattura lane, con sede a Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli Franchi manifattura lane, con sede a Prato, stabilimenti di Prato, Varlungo di Firenze e Pistoia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 luglio 1978 al 2 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8397)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gimac, con sede in Roma e stabilimenti in Torino e Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti in Torino e Pomezia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gimac, con sede in Roma e stabilimenti in Torino e Pomezia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1978 al 26 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8396)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano, Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini, Ottana, Isili e Porto Torres.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Euteco, con sede in Sassari unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco, con sede in Sassari, unità di Milano, Sesto S. Giovanni, Paderno Dugnano (Milano), Solbiate, Roma, Castel Romano, Battipaglia, Lametia Terme, Assemini (Cagliari), Ottana (Nuoro), Isili (Nuoro) e Porto Torres (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8399)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortex, con sede a Milano e stabilimento a Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fortex, con sede a Milano e stabilimento a Forlì;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 1° settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortex, con sede a Milano e stabilimento a Forlì, è prolungata fino al 30 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8392)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza e stabilimenti a Verano e Briosco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Redaelli con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimenti in Verano e Briosco (Milano);

Visto il decreto ministeriale 16 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 30 aprile 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimento in Verano e Briosco (Milano), è prolungata fino al 30 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8393)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977, 9 gennaio 1978, 10 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978 e 29 giugno 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 24 maggio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8369)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Procalor, in Rovereto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Procalor di Rovereto (Trento), con effetto dal 1° agosto 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Procalor di Rovereto (Trento), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8386)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1978.

Proroga dal 19 luglio 1977 al 22 ottobre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessulflex, in Vicenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tessulflex di Vicenza, con effetto dal 19 gennaio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessulflex di Vicenza, è prolungata dal 19 luglio 1977 al 22 ottobre 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8387)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giorgio Vassilà, console onorario di Grecia a Trieste.

(8146)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Roberto Tarò, vice console onorario di Norvegia a Savona.

(8147)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Michele Di Gianni, console onorario del Giappone a Napoli.

(8148)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alfredo Calvo, vice console di Colombia a Genova.

(8149)

In data 29 settembre 1978 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Russel D. Holly, console di Australia a Roma.

(8162)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fontaniva

Con decreto 3 giugno 1978, n. 807, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno dell'ex alveo della Roggia Crescini in comune di Fontaniva (Padova) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8 mappali 771 ex 540½ (mq 95) e 772 ex 276½ (mq 1200) della superficie complessiva di mq 1295 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 ottobre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8166)

Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Basilicata.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1978, il dott. Giuseppe Magliocca è stato nominato presidente della commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Basilicata, in sostituzione del dott. Gustavo Garbellotto.

(8167)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa edilizia Egea a r.l. », in Roma.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1978 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa edilizia Egea a r.l. », in Roma, composto dai signori:

Pillitteri dott. Franco, presidente e Roiatti dott. Mario e Pacia dott. Antonio, membri.

(8436)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1978

Numero di registrazione	NOME	DITTA	OFFICINA	Data di registrazione
8637	*Jodemix* 310	I.C.O.	Officina farmaceutica propria	16/5
8780	*Steriliema* soluzione	I.E.M.A.	Id.	13/1
8789	*Steriliema* soluzione	Id.	Id.	13/1
8824	*Fluoral* pasta dentifricia	Magis	Id.	13/1
8919	*Art.* 1912	Caretti	Id.	16/5
8920	*Art.* 1637	Id.	Id.	16/5
8921	*Art.* 1587	Id.	Id.	16/5
8994	*Kriss Eman*	Brill	Id.	17/4
9013	*Tekno Form*	I.C.O.	Id.	16/5
9121	*Keform*	Kemio	Id.	19/5
9130	*Dygene*	Id.	Id.	19/5
9147	*Listrol*	I.C.O.	Id.	6/6
9148	*Sikes*	Id.	Id.	6/6
9151	*Top*	Leica	Id.	13/1
9155	*Sterlane* emulsione	Recordati	Id.	13/1
9176	*Fotex*	Dier	Id.	17/4
9178	*Jodolisi vaginale*	Labif Zatta	Id.	13/1
9204	*Leda*	Naoki	Laboratorio Beta	13/1
9257	*Readimix*	Panchimica	Gerhardt - England	19/5
9260	*Celum*	Naoki	Laboratorio Beta	13/1
9263	*Cavafix*	Braun Milano	Officina farmaceutica propria	13/1
9289	*Nuvex* liquido	Ciba-Geigy	Id.	13/1
9359	*Reldan* 24 *E*	Bianchedi	The Dow Chemical Co. (Olanda)	13/1
9374	*Nuvex antizanzare*	Ciba-Geigy	Zobele (Trento)	13/1
9428	*HP* 8278 *E*	Philips	Philips (Olanda)	24/3
9429	*HP* 8241	Id.	Id.	17/4
9444	*Racumin EC*	Bayer Italia	Officina farmaceutica propria sita in Garbagnate (Milano)	17/4
9452	*Ewerest* tarmicida	Federici	Officina farmaceutica propria	14/6
9458	*Jolly Uncino*	Id.	Id.	14/6
9462	*Lord*	Kollant	Id.	10/5
9485	*Parat*	Colkim	Id.	24/3
9494	*Pinamon*	Id.	Id.	24/3
9523	*Garze* disinf., *Betadine* pomata	Chinoin	Id.	13/1
9553	*Glutacid*	Leica	Id.	10/5
9554	*Abacide*	Id.	Id.	13/1
9561	*Abafos*	Id.	Id.	13/1
9647	*Izogel*	Izo	Id.	19/5
9654	*Evadam*	Importex	Eisai (Japan)	13/1
9656	*Atopan esca*	Sipcam	Officina farmaceutica propria	17/4
9657	*Atopan NT*	Id.	Id.	10/5
9667	*Musal-Stick*	Kemio	Id.	13/1
9668	*Rattosip concentrato*	Sipcam	Id.	17/4
9676	*Rattosip esca*	Id.	Id.	13/1
9680	*Rattopan esca P*	Id.	Id.	24/3
9695	*Rattopan concentrato*	Id.	Id.	24/3
9705	*Venflon* 2360 (100-120-140-170-200)	Movi	Viggo (Svezia)	6/6
9708	*Ergoton P*	Zucchet	Officina farmaceutica propria	13/1
9720	*Grani Intox Anti K*	De Luss	Id.	13/1
9730	*Ratigo*	Squibb	Squibb (U.S.A.)	17/4
9732	*Melius*	Leica	Officina farmaceutica propria	19/5

Numero di registrazione	NOME	DITTA	OFFICINA	Data di registrazione
9740	*Aclorin* 25	Ciba-Geigy	Officina farmaceutica propria	13/1
9745	*M*-1666	Id.	Id.	13/1
9752	*Rat Killer CF*	Eduino Zucchet	Id.	16/5
9760	*Transoft*	Organizzaz. G. F.	Smith & Nephew Pharm (England)	13/1
9771	*Septiderm*	Magis	Officina farmaceutica propria	13/1
9772	*Vapor*	Id.	Id.	13/1
9776	*Saimiri Baby - Polacchino I*	Bracco	Id.	14/6
9777	*Saimiri Baby - Polacchino II*	Id.	Id.	14/6
9778	*Saimiri Baby - Pantofolina*	Id.	Id.	14/6
9780	*Babyzeta estiva Top*	Zambeletti	Id.	28/4
9788	*Pullman tipo Polacchino Victor*	Pullman	Officina farmaceutica propria sita in Mirabello (Ferrara)	13/1
9796	*Art.* 330/*L*	Dixi Shoes	Officina farmaceutica propria	28/4
9797	*Art.* 054/*Valgismo*	Id.	Id.	10/5
9799	*Art.* 054/*Varismo*	Id.	Id.	28/4
9802	*Art.* 054/*P*	Id.	Id.	28/4
9803	*Art.* 330/*BS*	Id.	Id.	28/4
9804	*Art.* 054/*BS*	Id.	Id.	28/4
9805	*Beifall* 3000	Cristin's	Ombretta	14/6
9806	*Beifall* 4000	Id.	Id.	14/6
9807	*Beifall* 5000	Id.	Id.	14/6
9809	*Beifall* 2000	Id.	Id.	14/6
9813	*Vacoset* V1425	Don Baxter	Officina farmaceutica propria	13/1
9816	*HP* 8232	Philips	Philips (Olanda)	17/4
9817	*HP* 8276 *E*	Id.	Id.	17/4
9818	*HP* 8230	Id.	Id.	17/4
9819	*HP* 8234	Id.	Id.	17/4
9824	*A 1 T*	Amplifon	Westermann (Danimarca)	28/4
9825	*A 3 T*	Id.	Id.	28/4
9826	*Giove*	Id.	Id.	28/4
9827	*Miracle Ear*	Id.	Id.	24/3
9831	*A 2 T*	Id.	Id.	28/4
9832	*Biphasic*	Id.	Zenith (U.S.A.)	24/3
9835	*Dial a flo*	Eurospital	Sorenson (U.S.A.)	24/3
9841	*Rodipan*	Sipcam	Officina farmaceutica propria	17/4
9842	*Nitrorat*	Eduino Zucchet	Id.	16/5
9843	*Ratticida Warf*	Centrochimica	Id.	16/5
9844	*Euclorina* fazzolettini	Zambeletti	Id.	13/1
9845	*Euclorina* disinf. liquido	Id.	Id.	13/1
9850	*Noroden* 1,0	Bergamon	Id.	24/3
9851	*Rattox Special*	Id.	Id.	24/3
9852	*Bergamon Base* 100	Id.	Id.	24/3
9854	*Noroden* 0,5	Id.	Id.	24/3
9870	*De Murian SP* derattizzante	Wolford	Id.	16/5
9890	*Microbac*	Battaglia - Cominetto	Sidus italiana (Milano)	6/1
9880	*Steryplus*	Kollant	Officina farmaceutica propria	19/5
9911	*Ragaden*	Ganassini	Id.	13/1
9914	*Saian* crema disinfettante	Ravizza	Id.	13/1
9918	*Raid Casa & Giardino*	Johnson Wax	Europlant (Olanda)	6/6
9938	*HP* 8298	Philips	Philips (Olanda)	17/4
9943	*HO* 8299	Id.	Id.	17/4
9951	*Zanzevia spirale*	Milanfarma	Siapi (Como)	11/4
9952	*HP* 8284	Philips	Philips (Olanda)	17/4
9953	*HP* 8275	Id.	Id.	17/4

Numero di registrazione	NOME	DITTA	OFFICINA	Data di registrazione
9955	*Vidoson Mercury*	Mercury	Viennatone (Austria)	13/1
9956	*Auroson Mercury*	Id.	Id.	13/1
9957	*HP* 8286	Philips	Philips (Olanda)	17/4
9958	*Farmasapone*	Betafarma	Officina farmaceutica propria	24/3
9962	*Cloraqua*	Croce Bianca	Id.	24/3
9963	*Vidermina* soluzione	Ganassini	Id.	13/1
9964	*Par* 10	Id.	Id.	13/1
10011	*Bioset filtro* mod. 5433	Mediplast	Id.	11/4
10013	*Oticon P* 12	Oticon Italia	Oticon (Danimarca)	11/4
10014	*Oticon P* 11	Id.	Id.	11/4
10029	*Diporex* 25	India	Officina farmaceutica propria	6/6
10044	*Dializzatore Gambro Lundia Mini Minor*	Gambro	Lundia (Latina)	9/5
10045	*Linea sangue emodialisi* tipo A-244	Id.	Gambro (Svezia)	9/5
10046	*Siringhe plastica*	Endopharm	Officina farmaceutica propria	11/4
10047	*Dializzatore Gambro Lundia Minor dialisi pediatrica*	Gambro	Gambro (Svezia)	9/5
10052	*Dializzatore Gambro Lundia Nova* 17 *micron e* 13,5 *micron*	Lundia	Gambro (Germania-Svezia)	9/5
10053	*Linea sangue emodialisi* tipo V-215	Gambro	Gambro (Svezia)	9/5
10054	*Linea sangue emodialisi* tipo A-100	Id.	Id.	9/5
10055	*Dializzatore Gambro Lundia Major* 13,5 *micron*	Id.	Gambro (Svezia-Germania)	9/5
10071	*Dispositivo Travaso* mod. T-22	Laboratorio Mediplast	Officina farmaceutica propria	10/5
10078	*Sirynga ml* 1-3-5-10-20	Haset	Id.	10/5
10091	*Deflusor F Linea*	Acraf	Inpharplast (Mantova)	1/6
10118	*Esotrothion* 50	Esoform	Officina farmaceutica propria	6/6
10137	*Spam Formula* 1	Pessi-Guttalin	Id.	10/5
10139	*EC/41*	India	Id.	6/6
10140	*Natro* L-20	Id.	Id.	6/6
10143	*Collare cuccioli Encia*	Encia	Id.	9/5
10144	*Collare cuccioli Friski*	Id.	Id.	9/5
10145	*Collare cani Encia*	Id.	Id.	9/5
10146	*Collare cani Friski*	Id.	Id.	9/5
10152	*Atom* 2	Snia Casa	Id.	16/5
10160	*Anticoagulante W*	Colkim	Id.	10/5
10172	*Kayanex esca*	Sipcam	Id.	10/5
10179	*Timor* 3	Snia Casa	Id.	11/4
10180	*Atom*	Id.	Id.	16/5
10183	*Esocid* 50	Esoform	Id.	6/6
10210	*Kayanex G*	Sipcam	Id.	10/5
10215	*Deflusan linea Due Vie*	Acraf	Inpharplast	1/6
10216	*Emoset linea*	Id.	Id.	1/6
10217	*Deflusor S linea*	Id.	Id.	1/6
10218	*Deflusol linea*	Id.	Id.	1/6
10219	*Deflusol micro-linea*	Id.	Id.	1/6
10220	*Deflusan linea*	Id.	Id.	1/6
10221	*Scalpset linea*	Id.	Id.	1/6
10235	*Benzogen acquoso*	Cos Farma	Officina farmaceutica propria	19/5
10277	*Linfosol F-7*	Bieffe	Id.	6/6

(8320)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 26 ottobre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	796,80	796,80	796,60	796,80	796,70	810,10	796,70	796,80	796,80	796,80
Dollaro canadese	672,10	672,10	672,50	672,10	671,85	684,80	671,40	672,10	672,10	672,10
Franco svizzero	528,49	528,49	528 —	528,49	528,85	526,20	528,20	528,49	528,49	528,50
Corona danese	162,51	162,51	162,80	162,51	162,50	160,50	162,55	162,51	162,51	162,50
Corona norvegese	167,17	167,17	167,40	167,17	167,25	165,40	167,29	167,17	167,17	167 —
Corona svedese	191,16	191,16	191,30	191,16	191,15	189,60	191,155	191,16	191,16	191 —
Fiorino olandese	413,96	413,96	414,40	413,96	414,12	409,20	413,96	413,96	413,96	413,90
Franco belga	28,674	28,674	28,65	28,674	28,65	28,20	28,642	28,674	28,674	28,65
Franco francese	195,25	195,25	194,70	195,25	195,20	193,25	195,30	195,25	195,25	195,25
Lira sterlina	1642,20	1642,20	1645 —	1642,20	1641,05	1626,20	1641,60	1642,20	1642,20	1642,20
Marco germanico	451,63	451,63	452,15	451,63	451,45	445,50	451,75	451,63	451,63	451,60
Scellino austriaco	61,688	61,688	61,70	61,688	61,78	60,80	61,80	61,688	61,688	61,70
Escudo portoghese	18,10	18,10	18,20	18,10	18,23	18 —	18,20	18,10	18,10	18,10
Peseta spagnola	11,712	11,712	11,73	11,712	11,70	11,65	11,72	11,712	11,712	11,70
Yen giapponese	4,461	4,461	4,46	4,461	4,45	4,35	4,477	4,461	4,461	4,45

Media dei titoli del 26 ottobre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,750
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,250
» 5 % (Beni esteri)	99,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,200
» 5,50 % » » 1968-83	83,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,900
» 6 % » » 1970-85	79,700
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,075
» 9 % » » 1975-90	83,400
» 9 % » » 1976-91	82,700
» 10 % » » 1977-92	87,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,200
» » » » 1-10-1979	101,250
» » » » 1- 1-1978/80	100,575
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,100
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	93,775
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,375
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,525
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,325
» » » 10 % 1- 1-1981	95,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,400
» » » 12 % 1- 4-1982	93,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	796,75
Dollaro canadese	671,75
Franco svizzero	528,345
Corona danese	162,53
Corona norvegese	167,21
Corona svedese	191,177
Fiorino olandese	413,96
Franco belga	28,658
Franco francese	195,275
Lira sterlina	1641,90
Marco germanico	451,69
Scellino austriaco	61,744
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	11,716
Yen giapponese	4,469

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Amore Aldo, nato a Torino il 7 giugno 1945 — punti 100 su 100
2. Leti Giuseppe, nato a Monte Giberto il 7 ottobre 1939 — » 93 »
3. Sanguinetti Claudio Maria, nato a Montefano il 29 luglio 1944 — » 92 »
4. Riceputi Gino, nato a Cesena il 24 giugno 1943 — » 89 »
5. Palumbo Umberto, nato a Portici il 20 agosto 1938 — » 88 »
6. Dolcetti Alessandro, nato a Ferrara il 20 giugno 1940 — » 86 »
7. Etzo Maria Caterina, nata ad Atzara il 7 marzo 1942 — » 86 »
8. Traina Giuseppe, nato a Palermo il 1° luglio 1946 — » 86 »
9. Carapezzi Carlo, nato a Reggio Emilia il 30 settembre 1945 — » 84 »
10. Cremaschi Paolo, nato ad Ivrea il 1° marzo 1945 — » 84 »
11. Darwish Samir, nato a Damasco il 5 gennaio 1942 — » 84 »
12. Grieco Aldo, nato a Roma il 22 febbraio 1945 — » 84 »
13. Pasquadibisceglie Antonio, nato a Trani il 25 novembre 1943 — » 83 »
14. Pastore Antonio, nato a Napoli il 19 novembre 1930 — » 83 »
15. Canto Salvatore, nato a S. Agata di Militello il 29 settembre 1939 — » 82 »
16. Cotella Ada Maria, nata a Genova l'11 gennaio 1946 — » 82 »
17. Di Pisa Giovanni, nato a Misilmeri il 19 febbraio 1944 — » 82 »
18. Foresti Valeriano, nato a Milano il 15 agosto 1941 — » 82 »
19. Lenzi Marco, nato a Firenze il 27 dicembre 1944 — » 82 »
20. Cuniolo Arnaldo, nato a Mogadiscio il 1° dicembre 1931 — » 81 »
21. Marchesani Francolino, nato a Castiglione d'Adda il 9 novembre 1944 — » 81 »
22. Gherson Gemma, nata ad Istanbul il 4 agosto 1941 — » 80 »
23. Tornambene Giovanni, nato a Linguaglossa il 18 settembre 1928 — » 80 »
24. Bizzarro Domenico, nato a Rotondi il 5 marzo 1935 — » 79 »
25. Ortaggio Fiorella, nata a Reggio Emilia il 3 aprile 1938 — » 79 »
26. Caterino Francesco, nato ad Arezzo il 18 febbraio 1943 — » 78 »
27. Nadini Marino, nato a Guiglia il 6 gennaio 1927 — punti 77 su 100
28. Bazzicalupo Gianpaolo, nato a Roma il 3 aprile 1945 — » 74 »
29. Antonini Vittorio Emanuele, nato a Napoli il 28 ottobre 1930 — » 73 »
30. Bogdana Ivanova Petrova, nata a Bulgaria Burgas — » 73 »
31. D'Avanzo Antonio, nato ad Avella il 1° aprile 1941 — » 73 »
32. Ferrara Giuseppe, nato a Villamagna il 1° aprile 1937 — » 73 »
33. Piras Giovanni, nato a Senorbi il 25 dicembre 1927 — » 73 »
34. Papa Alba Ivana, nata a Pietradefusi il 2 settembre 1937 — » 72 »
35. Spadoni Maurizio, nato a Roma il 3 novembre 1945 — » 72 »
36. Caruso Carmi, nato a Quaglietta il 21 giugno 1921 — » 70 »
37. Guerrini Giovanni, nato a Firenze il 17 luglio 1942 — » 70 »
38. Pelagalli Libero Antonio, nato ad Aquino il 20 febbraio 1941 — » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8461)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1976;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1976, nominata con decreto ministeriale 22 dicembre 1977, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di ematologia, sessione anno 1976, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Gamba Gabriella, nata a Ghiffa il 17 gennaio 1946 — punti 100 su 100
2. Mirto Salvatore, nato a Firenze il 19 ottobre 1944 — » 100 »
3. Ruggeri Zaverio, nato a Bergamo il 7 gennaio 1945 — » 98 »
4. Tamponi Giacomo, nato a Nuoro il 25 maggio 1946 — » 98 »
5. Barosi Giovanni, nato a Cremona il 25 ottobre 1944 — » 95 »
6. Cossu Gian Franco Ugo Mario, nato a Sassari il 1° aprile 1944 — » 90 »
7. Lauria Francesco, nato a Salandra il 29 marzo 1946 — » 90 »
8. De Rosa Carlo, nato a Napoli il 19 ottobre 1942 — » 80 »
9. Tommasi Giancarlo, nato a Lecce il 28 febbraio 1945 — » 80 »
10. Comotti Benedetto, nato a Casazza il 6 maggio 1945 — » 76 »
11. Loddo Paolo, nato a Senorbi il 24 agosto 1943 — » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8463)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRIESTE

Concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trieste

Con decreto del medico provinciale 1° settembre 1978, n. 7/II/3494, è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trieste.

Termine della scadenza per la presentazione delle domande all'ufficio del medico provinciale di Trieste, via delle Zudecche n. 1, 10 dicembre 1978.

(8468)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia;

un posto di assistente di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3825/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di urologia;

due posti di assistente di cardiologia (il numero dei posti è elevato a quattro).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3826/S)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia (radiodiagnostica).

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia (radiodiagnostica).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(3828/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto medico addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione e reparto cure intensive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(3815/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anatomia, istologia, patologia e citodiagnostica;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(3823/S)

OSPEDALE ORTOPEDICO « E. ALBANESE » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(3824/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1978, n. 28.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 23 e 27 dello statuto della comunità montana « Valle Roveto » approvato con legge regionale n. 54 del 6 giugno 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, le modifiche ed integrazioni agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 23 e 27 dello statuto della comunità montana « Valle Roveto » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 giugno 1978

RICCIUTI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. 29.

Norme per la soppressione dei patronati scolastici e relativi consorzi provinciali e per il trasferimento dei loro beni e personale ai comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i patronati scolastici ed i loro consorzi provinciali sono soppressi.

Art. 2.

Alle operazioni di trasferimento dei beni e del personale degli enti di cui all'articolo precedente provvedono i commissari straordinari degli enti medesimi nominati dalla giunta regionale, i quali sono autorizzati, a mente della presente legge, a compiere tutti gli atti connessi all'espletamento delle funzioni loro affidate.

Nei comuni ove non sia possibile nominare un commissario straordinario dell'ex patronato scolastico, agli adempimenti di cui al comma precedente provvede un dipendente regionale designato dal componente la giunta regionale preposto al settore.

Art. 3.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, l'arredamento, le suppellettili, gli automezzi e quant'altro di proprietà dei patronati scolastici sono attribuiti ai comuni, ove l'ente soppresso ha sede, i quali debbono assicurare l'utilizzazione dei beni trasferiti per gli interventi connessi all'attuazione del diritto allo studio e comunque per le attività socio-culturali.

All'individuazione ed al passaggio dei beni di cui al comma precedente, provvedono i commissari straordinari mediante apposito verbale da redigere contestualmente con un rappresentante dell'amministrazione comunale interessata.

Al verbale suddetto vanno allegati gli atti dei beni trasferiti necessari per le conseguenti trascrizioni e variazioni di proprietà.

Al termine delle procedure di trasferimento, il commissario straordinario dichiara formalmente chiuse le operazioni stesse; trasmette alla giunta regionale una dettagliata relazione, unitamente al verbale di cui al secondo comma del presente articolo ed agli elenchi di cui al successivo art. 6, compie gli atti previsti dal successivo art. 7 e cessa dall'incarico.

Art. 4.

I beni mobili ed immobili, le attrezzature, l'arredamento, le suppellettili, gli automezzi e quant'altro di proprietà dei consorzi provinciali dei patronati scolastici sono attribuiti ai comuni, ove i consorzi soppressi hanno sede, oppure ai comuni dove i beni medesimi sono ubicati.

I comuni subentranti nella proprietà dei beni dei consorzi provinciali dei patronati scolastici debbono assicurare l'utilizzazione dei beni trasferiti per gli stessi fini cui erano destinati.

All'individuazione ed al passaggio dei beni di cui ai commi precedenti provvedono i commissari straordinari con le modalità indicate all'art. 3 della presente legge.

Art. 5.

Il personale in servizio a tempo indeterminato, in base ad atti adottati entro la data del 23 luglio 1977, presso gli ex patronati scolastici e loro consorzi provinciali è trasferito ai rispettivi comuni.

I comuni provvedono all'inquadramento del predetto personale nelle proprie tabelle organiche con decorrenza 1° gennaio 1978 e secondo le modalità stabilite da ciascun consiglio comunale, facendo comunque salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dagli interessati alla data del 31 dicembre 1977.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, in servizio presso i patronati scolastici e loro consorzi provinciali nel primo trimestre dell'anno scolastico 1977-78, è utilizzato dai comuni prioritariamente e nei limiti delle necessità, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La posizione giuridica ed economica del personale di cui al comma precedente è determinata con criteri e modalità stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 6.

I commissari straordinari, per i fini di cui al precedente articolo, compilano e trasmettono ai comuni distinti elenchi del personale in servizio a tempo indeterminato ed a tempo determinato, indicando, per ciascuna persona, la data di assunzione, la durata ed il tipo di prestazione, la durata di eventuali rapporti di lavoro precedenti ed il trattamento economico.

Art. 7.

Dopo la conclusione delle operazioni di trasferimento dei beni e del personale di cui agli articoli precedenti, i commissari straordinari individuano eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione dei soppressi patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali, dandone comunicazione alla giunta regionale, settore diritto allo studio.

I consigli di istituto delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, alla data della presente legge, individuano eventuali avanzi di amministrazione dei fondi regionali assegnati per l'attuazione del diritto allo studio, dandone comunicazione alla giunta regionale, settore diritto allo studio.

Gli avanzi e disavanzi di amministrazione di cui ai commi precedenti vengono attribuiti ai comuni sede dell'ente soppresso o della scuola cui i fondi erano destinati e vengono computati rispettivamente in diminuzione ed in aumento dei contributi che la Regione assegnerà loro per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di diritto allo studio.

Art. 8.

La commissione prevista dall'art. 25 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38, continua a svolgere le proprie funzioni fino all'esaurimento dell'esame di tutti i provvedimenti adottati e comunque non oltre il 30 giugno 1979, data in cui si intende sciolta.

L'approvazione, da parte della commissione di cui al comma precedente, dei rendiconti relativi all'anno scolastico 1976-77, comporta, a sanatoria, l'approvazione di tutti i rendiconti pregressi non ancora approvati.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 giugno 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. 30.

Proroga ed integrazione della legge regionale 12 aprile 1978, n. 18, concernente provvedimenti per la continuità degli interventi inerenti l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 12 aprile 1978, n. 18, è prorogata fino al 30 giugno 1978 e gli interventi in essa previsti sono attuati, in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 della stessa legge, anche per il secondo trimestre dell'anno 1978.

Art. 2.

I contributi per il periodo aprile-giugno 1978, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 della legge regionale n. 18/1978, sono assegnati in funzione delle spese effettivamente sostenute dalle amministrazioni comunali considerando anche il valore delle scorte alimentari eventualmente loro trasferite dagli ex patronati scolastici e non possono comunque essere complessivamente superiori ai contributi assegnati per il periodo gennaio-marzo 1978.

Art. 3.

Ai commissari straordinari degli ex patronati scolastici e loro consorzi, che non siano dipendenti regionali, nominati dalla giunta regionale per il passaggio ai comuni delle funzioni di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è attribuito un compenso netto forfettario mensile nella misura prevista dall'art. 3, terzo comma, della legge regionale 22 agosto 1974, n. 38.

Il compenso di cui al comma precedente è attribuito agli interessati, con atto della giunta regionale, a decorrere dal mese in cui sono stati designati nella carica e fino al 30 giugno 1978.

Art. 4.

Le somme stanziate per la continuità degli interventi di cui alla legge regionale 12 aprile 1978, n. 18, ed alla presente legge, eventualmente non impegnate, possono essere utilizzate nel successivo periodo dell'esercizio finanziario 1978 per le forme di intervento inerenti l'attuazione del diritto allo studio.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è distinto come segue:

per le iniziative previste dall'art. 2: L. 2.017.000 000;
per le iniziative previste dall'art. 3: L. 50.000.000.

Alla conseguente spesa complessiva di L. 2.067.000.000, per il trimestre aprile-giugno 1978, si provvede mediante riduzione, di pari importo, sia per la competenza che per la cassa, del capitolo 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, e contemporaneo incremento, sia per la competenza che per la cassa, dello stanziamento del cap. 1565 del medesimo stato di previsione della spesa.

La partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 2.067.000.000.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 giugno 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. 31.

Rimborso delle spese di trasporto ai componenti degli organismi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti del comitato regionale e delle sezioni provinciali di controllo, che, per partecipare alle sedute compiano, con l'uso del mezzo proprio, spostamenti dall'ordinaria sede di servizio se pubblici dipendenti, o di lavoro, in ogni altro caso, è dovuto il rimborso forfettario delle spese di trasporto in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso nonchè il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

Per la stessa causale e nella stessa misura i rimborsi anzidetti spettano ai componenti degli organi collegiali di cui allo art. 1 della legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

Ai dipendenti regionali, componenti degli organismi indicati nei commi precedenti, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1977, n. 77.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede:

a) per il rimborso di cui al primo comma dell'art. 1, presunto in L. 15.000.000 per anno, con i fondi stanziati al capitolo 119 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi;

b) per il rimborso di cui al secondo comma del medesimo art. 1, presunto in L. 35.000.000 per anno, con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 giugno 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. 32.

Nuove norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La sezione urbanistica e beni ambientali del comitato regionale tecnico amministrativo di cui all'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18, è composta:

a) dal componente della giunta regionale preposto al settore o da un suo delegato, scelto fra gli esperti di cui al punto « B » con funzione di presidente di sezione;

b) da dodici esperti designati dal consiglio regionale, con voto limitato a due, scelti di norma tra iscritti agli albi delle libere professioni, previsti dalle leggi vigenti.

Art. 2.

La sezione urbanistica e beni ambientali è coadiuvata da un ufficio di segreteria, composto da un funzionario e quattro istruttori, costituito nell'ambito del settore dell'urbanistica.

Il predetto ufficio provvede a redigere i verbali delle sedute e ad assicurare il funzionamento della sezione; esso collabora, altresì, con i relatori per l'istruttoria delle questioni da sottoporre all'esame della sezione, avvalendosi anche degli uffici, dei servizi e di ogni altra unità operativa regionale.

Art. 3.

La sezione del comitato regionale tecnico amministrativo di cui all'art. 1, esercita funzioni di consulenza tecnica degli organi della Regione in materia di urbanistica e beni ambientali ed esprime i pareri di cui all'art. 5, comma terzo, della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18. In particolare, la sezione esprime pareri sui seguenti oggetti:

1) proposte di legge e di regolamento in materia urbanistica;

2) piani di assetto del territorio e relative varianti, della Regione, dei comprensori, delle comunità montane, dei comuni e loro consorzi;

3) beni ambientali, escluse le materie di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) ogni altra materia prevista dalla legge o indicata dalla giunta o dal consiglio regionale.

Art. 4.

All'istruttoria delle questioni sottoposte all'esame della sezione di cui alla presente legge, si provvede attraverso sottosezioni composte di tre membri della sezione stessa, nominati dal presidente della sezione all'inizio di ciascun anno. Unitamente agli atti dell'istruzione è predisposta dal competente funzionario e rimessa alla sezione, per il parere, una relazione scritta contenente, oltre all'analitica e completa esposizione dei dati tecnici, anche una sintetica e chiara illustrazione della specifica materia, con esclusione di qualsiasi proposta per la formulazione del parere della sezione.

Le sottosezioni, per lo svolgimento di ogni loro attività, si avvalgono del personale anche tecnico, del settore dell'urbanistica e beni ambientali.

Gli atti istruttori e la relazione tecnica sono depositati presso la segreteria della sezione. Di tale deposito è dato avviso agli altri membri almeno tre giorni prima della seduta stabilita per l'esame della questione da parte della sezione.

Alle riunioni delle sottosezioni partecipa senza diritto di voto, il funzionario che ha predisposto l'istruttoria di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

I membri del comitato regionale tecnico amministrativo non possono prendere parte all'attività del comitato qualora si tratti di piani o progetti alla cui redazione essi abbiano comunque concorso, anche indirettamente, o ai quali essi siano in qualunque altro modo interessati.

La violazione del disposto di cui al comma precedente importa in ogni caso e senza pregiudizio di altre responsabilità, la decadenza dalla carica.

I membri del comitato decadono altresì dalla carica in caso di dimissioni o quando siano accertate cause obiettive di incompatibilità con le funzioni pubbliche esercitate e, comunque, quando si ometta di partecipare, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.

La decadenza dalla carica è dichiarata dal consiglio regionale su proposta motivata dalla giunta regionale.

Art. 6.

Restano in vigore tutte le norme della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18, che siano compatibili con quelle della presente legge.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 giugno 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1978, n. 33.

Intervento della Regione in favore della S.p.a. S.A.I.G. - Società di interesse agricolo, per il consolidamento di oneri di completamento degli impianti, di avviamento e gestionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale della regione Abruzzo è autorizzata a concedere un concorso nel pagamento degli interessi per l'assunzione di mutui da parte delle società promosse dall'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, per favorire iniziative o attività per lo sviluppo della produzione agricola e per la valorizzazione tecnico-agraria delle zone interessate o comunque costituite per il conseguimento dei fini di cui all'art. 11 della legge 26 giugno 1965, n. 717, allo scopo di far fronte ai fabbisogni di bilancio delle società stesse accertati al 31 dicembre 1977 onde realizzare l'assestamento economico aziendale.

I mutui di cui sopra, ammortizzabili in anni quindici oltre al preammortamento fino a due anni, potranno essere contratti con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento in una o più soluzioni e non potranno superare l'ammontare complessivo di lire 6 miliardi.

Art. 2.

La concessione del concorso regionale negli interessi resta subordinata all'emissione di apposito nulla-osta da parte della giunta regionale dal quale risulti, oltre agli elementi richiesti per il perfezionamento dell'operazione, che la società di interesse agricolo, controllata dall'ente di sviluppo e beneficiaria delle provvidenze, rientra tra quelle ammesse a fruire delle provviden-

ze sul credito agrario agevolato ai sensi della legge regionale 23 agosto 1977, n. 51, e che l'ente di sviluppo detiene la maggioranza azionaria prevista dalla citata legge statale n. 717/1965.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi per il pre-ammortamento e per l'ammortamento dei mutui, sarà pari alla differenza tra le rate semestrali calcolate al tasso di riferimento vigente alla data del contratto per le operazioni di credito agrario di miglioramento determinato dalle competenti autorità statali in conformità dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, e le rate semestrali calcolate al tasso agevolato del 4 per cento.

Art. 3.

La giunta regionale dell'Abruzzo, a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento delle rate semestrali di ammortamento e di pre-ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 1, è autorizzata a rilasciare fidejussioni nei confronti dell'istituto mutuante, per l'intero importo delle operazioni, comprensivo di capitale e interesse, e per tutta la loro durata, con progressiva riduzione dell'impegno fidejussorio a fronte dell'avvenuta riduzione del debito in relazione al pagamento delle rate.

La garanzia fidejussoria osserva, in ogni caso, le condizioni stabilite dall'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, ed è iscritta nei bilanci della Regione a decorrere dall'anno 1979.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge, valutati in lire 800 milioni per l'anno 1978 (ammortamento e pre-ammortamento) ed in lire 472 milioni per gli anni 1979 e successivi, gravano sul cap. 1928 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci riguardanti il triennio 1978-80.

Per gli esercizi successivi al 1980, sarà provveduto, a termini del penultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, in sede di approvazione dei pertinenti bilanci pluriennali.

A partire dall'anno 1979, saranno iscritte, nei bilanci annuali di previsione, a termini dell'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, le partite contabili di entrata e di spesa connesse con la concessione della fidejussione di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 3 luglio 1978

RICCIUTI

(8019)

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1978, n. 34.
Provvidenze per il porto di Ortona.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 15 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al porto di Ortona che, secondo le indicazioni del piano di sviluppo deliberato dalla Regione, svolge un ruolo preminente nel settore del traffico marittimo regionale, è riconosciuta la funzione di porto regionale d'Abruzzo.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata:

1) a intraprendere, presso gli organi competenti dello Stato, ogni iniziativa e a svolgere ogni possibile collaborazione al fine di assicurare al porto di Ortona un sistema di gestione unitario ed efficiente;

2) a promuovere, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli interventi necessari per il mantenimento del porto in condizioni di piena agibilità e funzionalità nonché per l'adeguamento delle strutture alle crescenti esigenze del traffico.

Art. 3.

Alle spese occorrenti per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo precedente si provvede con gli stanziamenti che saranno disposti dalle leggi della Regione per le opere marittime di sua competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 4 luglio 1978

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1978, n. 35.
Disciplina dei centri di servizi culturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 15 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI FINALITÀ

Art. 1.

Il ruolo, il funzionamento e l'attività dei centri di servizi culturali con annesse biblioteche, trasferiti alla Regione con deliberazione del CIPE del 12 dicembre 1972, in attuazione dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e di quelli istituiti con la presente legge, sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

In attuazione dei principi di cui agli articoli 3 e 65 dello statuto, i centri costituiscono le strutture ed i servizi idonei che concorrono alla formazione ed alla realizzazione della persona umana, mediante una effettiva partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità regionale.

L'attività e la ristrutturazione dei centri costituiscono momento fondamentale della politica culturale della Regione, nel quadro della programmazione regionale, cui i centri concorrono per quanto di propria competenza.

A tal fine la Regione predispone programmi annuali di sviluppo e di potenziamento dell'attività culturale dei centri, secondo i fini e con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto.

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi anzidetti, i centri:

1) curano l'utilizzazione delle biblioteche e delle emeroteche come strumenti che concorrono ad una diffusa acquisizione di processi conoscitivi e critici, in un rapporto organico e coordinato con le attività educative scolastiche ed extrascolastiche;

2) favoriscono l'organizzazione ed il coordinamento della assistenza scolastica nel quadro del diritto allo studio, come momento di un processo formativo permanente e generalizzato;

3) contribuiscono alla diffusione dell'educazione permanente e dell'istruzione ricorrente, mediante rapporti collaborativi con le strutture esistenti.

Art. 4.

Nello spirito dell'attuazione dei fini indicati e nei limiti della propria competenza territoriale, i centri:

a) stabiliscono organici rapporti con gli enti locali, singoli o consorziati, con le comunità montane, con i consigli scolastici distrettuali, con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, con i sindacati, con le forze sociali organizzate, con le strutture di promozione culturale a livello regionale, con le istanze di promozione a livello locale, con i consigli di quartiere e di zona e con ogni altra istituzione che persegue gli stessi scopi;

b) collaborano con la sovrintendeza ai beni librari, per quanto attiene la sistemazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico di centri, avendo come obiettivo la compilazione di un catalogo unico regionale, anche al fine di favorire lo scambio di materiale bibliografico;

c) perseguono la diffusione e predispongono gli strumenti per la conoscenza delle iniziative di studio, di programmazione e di proposte legislative attuate da tutte le istituzioni politico-decisionali della Regione nei settori economici fondamentali, della formazione professionale, del diritto allo studio, dell'assistenza sanitaria, dei servizi sociali fondamentali.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 5.

La Regione provvede a gestire direttamente i centri già esistenti in Avezzano, Castel di Sangro, Rocca di Mezzo, Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto.

Sono istituiti i centri di L'Aquila, Atri, Giulianova, Nereto, Penne e Torre dei Passeri.

E' soppresso il centro di Pescara II (Porta Nuova).

La competenza territoriale, entro cui va svolta l'attività, è identica a quella dei distretti scolastici i cui centri corrispondono alle suindicate sedi di CC.SS.CC.

Nel distretto scolastico di Pescara e L'Aquila è consentita l'articolazione del centro in due distinte sezioni.

Art. 6.

Per la piena funzionalità dei centri, viene assicurata la dotazione massima di personale qualificato costituito in gruppo di lavoro, composto da un responsabile di settore o funzionario, quattro istruttori, un collaboratore, un operatore.

Il personale anzidetto può essere utilizzato in sede diversa da quella cui attualmente è assegnato in attuazione del criterio della mobilità.

I vincitori di concorso debbono impegnarsi a prestare servizio, per almeno un quinquennio, nella sede di prima assegnazione.

Art. 7.

Per il completamento della pianta organica dei centri, la Regione si avvale:

a) del personale regionale già operante nei centri alla data del 31 dicembre 1976, comprese le sei unità tuttora in servizio presso i centri di servizi culturali di Sulmona e di Rocca di Mezzo, di cui all'allegato A, le quali vengono inquadrate nel ruolo regionale con la qualifica di istruttore;

b) di personale regionale, da reperire presso altri uffici della Regione, che abbia esperienza nel settore della promozione culturale, secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 19 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32;

c) dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali, da bandirsi con decreto del presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'inquadramento di cui alla suestesa lettera a) ha decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data di inizio del servizio e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 7, la giunta regionale, su proposta del componente preposto alla promozione culturale, è autorizzata ad approvare il bando di concorso per la copertura di trentasei posti nella qualifica funzionale di istruttore, con l'osservanza della normativa vigente in materia.

La stessa normativa si applica per la individuazione dei requisiti generali e dei titoli di ammissione al concorso.

Art. 9.

Le assunzioni di cui ai precedenti articoli non comportano variazione dell'organico previsto dalla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

La spesa conseguente, presumibilmente valutata in lire 220.000.000 per anno, trova capienza nello stanziamento iscritto al cap. 61 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e grava sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 10.

L'attività di ciascun centro si realizza attraverso un gruppo di lavoro e un consiglio di gestione.

Art. 11.

Il gruppo di lavoro è costituito dal personale operante nel centro ed è coordinato dal responsabile del centro, cui competono le funzioni di organizzazione interna, per le quali è in rapporto — tramite il primo dipartimento della giunta regionale - Promozione culturale — con l'ufficio del bilancio.

Art. 12.

Il gruppo di lavoro:

a) assicura il buon funzionamento del centro nello spirito e per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, provvedendo collegialmente alla attività di studio, di ricerca, programmazione, discussione e valutazione di precisi orientamenti, nonché di prospettazione delle iniziative e misure che consentano il costante adeguamento dell'organizzazione strutturale del centro alle esigenze di democraticità e di promozionalità proprie dei centri; tali attività dovranno svolgersi nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi fissati dal consiglio regionale;

b) predispone, nell'ambito delle indicazioni della Regione, un progetto di piano annuale con relativo bilancio preventivo, corredandolo di adeguate motivazioni sintetizzate in apposita relazione, entro i limiti della disponibilità e d'intesa, in base al precedente art. 10, con l'ufficio del bilancio della Regione;

c) predispone una proposta di regolamento interno del centro, da approvarsi dalla giunta regionale, concernente gli orari di accesso, le modalità di utilizzazione delle sue strutture e del suo patrimonio bibliografico;

d) predispone una relazione annuale sull'attività effettivamente svolta, con relativo bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, che riferisce al consiglio regionale con unica relazione concernente l'attività di tutti i centri;

e) propone alla giunta regionle, di comune accordo con tutti gli altri gruppi di lavoro, programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei centri stessi, secondo le modalità di cui all'art. 47 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

Per l'adempimento dei compiti di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo o per altri motivi di interesse comune, i gruppi di lavoro o i loro coordinatori sono autorizzati a tenere riunioni regionli, avendo cura di assicurare il normale funzionamento dei servizi.

Tali riunioni sono di norma autorizzate e presiedute dal componente la giunta regionale preposto al settore.

Art. 13.

Il progetto di piano annuale, di cui al precedente articolo, lettera b), è rimesso alla giunta regionale entro il 30 settembre.

La giunta regionale, entro il 30 novembre, presenta al consiglio regionale il programma annuale concernente l'attività di tutti i centri.

Art. 14.

Il consiglio di gestione è così composto:

1) dal responsabile e da un rappresentante del gruppo di lavoro operante nel centro: tale rappresentante è scelto dal gruppo stesso e svolge le funzioni di segretario del consiglio di gestione;

2) da undici rappresentanti dei comuni, da questi designati seguendo la normativa che disciplina la elezione dei rappresentanti dei comuni in seno ai consigli scolastici distrettuali, di cui alle vigenti leggi dello Stato;

3) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella zona di competenza del centro;

4) dal presidente del consiglio scolastico distrettuale o da un suo rappresentante;

5) da tre rappresentanti delle associazioni culturali maggiormente rappresentative a carattere nazionale, che svolgono con continuità attività culturali nella Regione.

Il consiglio di gestione viene costituito con decreto del presidente della giunta su designazione dei rispettivi enti o associazioni, individuati dalla giunta regionale.

Tutti i suoi componenti durano in carica tre anni e non hanno diritto ad alcun compenso.

Art. 15.

Il consiglio di gestione è presieduto e convocato dal responsabile del centro e si riunisce ordinariamente almeno tre volte all'anno. Può essere altresì convocato, in via straordinaria, su iniziativa di almeno 1/3 dei suoi componenti in carica, su richiesta del componente la giunta preposto al settore o su richiesta della competente commissione consiliare.

Il consiglio delibera con la presenza di almeno 2/5 dei suoi componenti in carica ed a maggioranza dei presenti.

Con decreto del presidente della Regione su conforme delibera della giunta, sentito il consiglio regionale, viene disposto lo scioglimento del consiglio di gestione per accertare e gravi irregolarità.

Art. 16.

Spetta al consiglio di gestione:

1) vigilare sul buon funzionamento del centro, adottando i provvedimenti di competenza;

2) esprimere parere sul regolamento interno di cui alla lettera *c*) dell'art. 11 della presente legge;

3) approvare il piano annuale di cui alla lettera *b*) dell'art. 11 della presente legge, predisposto dal gruppo di lavoro;

4) approvare una relazione annuale sulle attività svolte, da inviare, unitamente al bilancio consuntivo, al componente la giunta preposto al settore e alla commissione consiliare competente;

5) instaurare rapporti collaborativi con la giunta ed il consiglio regionale, ed in genere con gli uffici, enti ed associati di cui all'art. 4 della presente legge, nonchè con i consigli di gestione degli altri centri operanti nella Regione.

Art. 17.

Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione provvederà con apposita legge a delegare ai consorzi di comuni competenti per territorio le funzioni amministrative relative alla gestione dei centri, e a dettare norme sul coordinamento dei centri con le biblioteche di interesse locale.

Art. 18.

All'onere derivante dalle esigenze di primo impianto dei nuovi centri regionali, nonchè per assicurare la continuità nell'attività dei centri già esistenti, ricadente sull'esercizio 1978 e valutato in L. 280.000.000, si provvede mediante riduzione, di pari importo, sia per la competenza che per la cassa, del capitolo 2500 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

Nell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è soppressa l'apposita partita di L. 280.000.000.

Le occorrenti variazioni al bilancio 1978 sono apportate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

All'onere riguardante la commissione esaminatrice si provvede con i fondi stanziati al cap. 96 del predetto stato di previsione della spesa.

Le disposizioni contenute nella presente legge che comportino oneri pluriennali decorrono dal 1° gennaio 1979 e saranno iscritte nel bilancio pluriennale a partire da tale data, a termini dell'art. 6 della citata legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 6 luglio 1978

RICCIUTI

(*Omissis*).

(8020)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783050)